

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TENELLA SILLANI CHIARA

Seduta del 23/05/2019

FATTO

La parte ricorrente, premesso che in data 26/01/2018 è deceduta la propria madre, la quale, con testamento pubblico del 09.06.2016 - registrato il 14.05.2018 - lo aveva istituito "*legatario in sostituzione di legittima*"; che aveva richiesto all'intermediario - ex art. 119, comma 4, TUB - la documentazione relativa ai rapporti bancari intrattenuti dalla defunta madre, la quale deteneva una cassetta di sicurezza, un rapporto di conto corrente ed investimenti in titoli, lamenta che l'intermediario gli ha negato l'accesso alla suddetta documentazione, nonostante la presentazione del certificato di morte e di copia del verbale di registrazione del testamento e nonostante la richiesta ufficiale presentata dal proprio avvocato in data 19.06.2018, sulla base del rilievo che solo gli eredi hanno diritto di ottenere copia della documentazione bancaria ex art. 119, comma 4, TUB. In proposito, sottolinea che il richiamato art. 119, comma 4, TUB prevede testualmente che hanno diritto di ottenere copia della documentazione "*il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni*"; che, pertanto, ogni successore del correntista, sia a titolo universale che a titolo particolare, ha diritto di ottenere la documentazione inerente i rapporti bancari intrattenuti dal soggetto defunto, laddove questa si renda necessaria per la ricostruzione dell'asse ereditario; che il diniego è dunque del tutto arbitrario e illegittimo. Ciò premesso, chiede "*che venga rispettato dalla*



banca il [suo] diritto di accedere alla documentazione bancaria (estratti conto, cassetta di sicurezza, ecc...) come prescritto dall'art. 119 T.U.B".

L'intermediario, nelle controdeduzioni, precisato che con testamento del 09.06.2016 la *de cuius* ha attribuito al ricorrente un legato in sostituzione di legittima, legandogli una somma di denaro pari alla legittima stessa, senza alcun riferimento alle somme depositate presso la banca, afferma che tale disposizione "*integra un legato di genere che non costituisce presupposto al subentro nei rapporti bancari intrattenuti dalla de cuius*"; che il cliente non ha dimostrato di aver rinunciato al legato a favore della legittima, ex art. 551 comma 1 c.c.; che non può essere pertanto considerato "successore" ai sensi dell'art. 119, comma 4 TUB; che tale spiegazione è stata fornita anche in sede di riscontro al reclamo in data 03.07.2018; che il cliente non ha mai prodotto dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui deve essere dichiarato che il testamento è l'unico conosciuto e che non è stato oggetto di impugnazione, documentazione necessaria per fornire informazioni sui rapporti bancari di un defunto; che in mancanza del consenso degli eredi istituiti non è possibile dar seguito alla richiesta; che, conseguentemente, il cliente non ha diritto di accesso alla documentazione bancaria relativa ai rapporti della *de cuius*. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso in quanto infondato.

In sede di repliche, il ricorrente sottolinea che il legatario è da ritenersi a tutti gli effetti successore a titolo particolare; che l'attribuzione di un legato in sostituzione di legittima implica necessariamente la conoscenza del patrimonio del *de cuius*, compresi i rapporti bancari, al fine di quantificare l'esatto ammontare del predetto legato; che, contrariamente a quanto affermato nelle controdeduzioni, l'intermediario è stato prontamente contattato per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ma che ha ritenuto di non accettarla, non riconoscendo al cliente la qualifica di successore a titolo particolare. Ribadisce, pertanto, la richiesta già formulata nel ricorso.

DIRITTO

Il ricorrente chiede che gli venga consegnata la documentazione bancaria relativa ai rapporti intrattenuti con l'intermediario dalla defunta madre di cui è successore a titolo particolare risultando essere, come da documentazione in atti, legatario in sostituzione di legittima ex art. 551, c.c., qualità ritenuta del resto pacifica tra le parti.

Tale domanda deve essere valutata alla luce dell'art. 119 TUB (Comunicazioni periodiche alla clientela), il cui quarto comma stabilisce che "*Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni*". Negli stessi termini si esprimono anche le Disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in tema di trasparenza e correttezza degli intermediari, le quali alla Sez. IV, par. 4 (Richiesta di documentazione su singole operazioni) prevedono che "*Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Gli intermediari indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese*".

Dal quadro normativo sopra richiamato, risulta che il diritto di accedere alla documentazione bancaria relativa a rapporti in essere tra il *de cuius* e l'istituto opposto spetta sia all'erede successore a titolo universale, sia al legatario successore a titolo particolare, senza che rilevi la circostanza, fatta valere dall'intermediario convenuto, che il



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

legato sia in sostituzione di legittima e che il legatario non vi abbia rinunciato, chiedendo la legittima. In conformità al costante orientamento di questo arbitro, si ritiene pertanto di riconoscere al ricorrente, in quanto successore a titolo particolare, il diritto ad ottenere la documentazione richiesta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario provveda a consegnare alla parte ricorrente la documentazione richiesta.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA